


SCHEDA PROGRAMMAZIONE COMMERCIO

1. POTERI COMUNALI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO 3


- 1.1. Disciplina apertura, trasferimento ampliamento esercizi di vicinato.....3
- 1.2. Disciplina comunale parcheggi per gli esercizi di vicinato.....3
- 1.3. Indirizzi regionali per la programmazione comunale delle medie strutture di vendita.....3
- 1.4. Disciplina Autorizzazione comunale all'esercizio delle medie strutture di vendita4
- 1.5. Disciplina abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ..4
- 1.6. Disciplina degli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa5
- 1.7. Disciplina comunale degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande5
- 1.8. Indirizzi regionali per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande.....5
- 1.9. Programmazione comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.....6
- 1.10. Programmazione comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande coordinate con il regolamento edilizio comunale e/o il piano delle funzioni6

2. GLI ATTI DEL COMUNE DI PIETRASANTA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 7

- 2.1. Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche7
 - Testo integrale del piano7
 - Contenuti principali del piano.....7
- 2.2. Regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche8
 - Testo del regolamento8
 - Contenuto generale del regolamento8
 - Norme del regolamento relative alla programmazione del commercio su aree pubbliche8
- 2.3. Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche9
 - Testo del Regolamento9
 - Contenuto generale del Regolamento.....9
 - Criteri e principi da rispettare per il rilascio della concessione/autorizzazione alla occupazione di spazi e aree pubbliche.....9
 - Revoca e decadenza della concessione/autorizzazione alla occupazione di spazi e aree pubbliche.....10
 - Il canone10
- 2.4. Regolamento arredo urbano relativamente alle attività commerciali11
 - Testo del regolamento11
 - Finalità del regolamento11
 - Modalità di occupazione del suolo pubblico11
 - Obbligo di autorizzazione ai sensi del Codice del Paesaggio12
 - Contenuto della domanda per ottenere la occupazione del suolo pubblico12
 - Ulteriori condizioni da rispettare da parte del richiedente l'autorizzazione.....12
 - Stato amministrativo del regolamento sull'arredo urbano12



2.5. Ordinanza recante disposizioni sugli orari di attività dei pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande.....	13
Testo ordinanza.....	13
Contenuto ordinanza	13
2.6. Ordinanza sugli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.....	14
Testo della Ordinanza	14
Contenuti principali della ordinanza.....	14
2.7. Regolamento per gli spettacoli da strada	14
Testo del Regolamento	14
Principali contenuti del Regolamento per sicurezza e qualità urbana	14
2.8. Regolamento di igiene	15
Testo Regolamento di Igiene	15
Autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande ...	15



1. POTERI COMUNALI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO¹

1.1. Disciplina apertura, trasferimento ampliamento esercizi di vicinato²

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione. Per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella dichiarazione di inizio di attività

L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

1.2. Disciplina comunale parcheggi per gli esercizi di vicinato.

Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

- a) ubicazione dell'esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
- b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
- c) aree già edificate, per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;
- d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente regolamento;
- e) gallerie d'arte.

1.3. Indirizzi regionali per la programmazione comunale delle medie strutture di vendita³

- a) modernizzare ed innovare il sistema distributivo;
- b) garantire un equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e la presenza qualificata di servizi di prossimità;
- c) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;
- d) riqualificare aree urbane mediante la costituzione di luoghi di aggregazione, nei quali l'inserimento di medie strutture di vendita costituisca elemento di attrattività;
- e) realizzare sistemi di accessibilità ottimale, al fine di ridurre o alleggerire la mobilità;
- f) valorizzare la sostenibilità e la qualità urbana e qualificare le attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità, con particolare riguardo a quelle collocate nei centri storici,

¹ Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

² per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita: 1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti; 2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti

³ Art. 9 DPRG 15R/2009 : Regolamento regionale attuazione LR commercio



anche prevedendo limiti nelle variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005⁴;

g) rafforzare l'attrattività delle aree connotate da una consolidata presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture e con l'attivazione di progetti di qualificazione e valorizzazione di cui al titolo II, capo XIII del Codice;

h) evitare la localizzazione di medie strutture di vendita nelle aree individuate come sature

1.4. Disciplina Autorizzazione comunale all'esercizio delle medie strutture di vendita

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

Previa concertazione⁵ con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune sulla base degli indirizzi regionali definisce la programmazione, le condizioni ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, nonché alla disciplina dei parcheggi come prevista dal regolamento regionale del commercio (articolo 29).

1.5. Disciplina abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande⁶

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione.


Nella DIA occorre dimostrare di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali⁷.

⁴ Legge urbanistica regionale

⁵ Le modalità di concertazione nella programmazione comunale delle attività commerciali sono definite dall'articolo 6 del regolamento regionale del commercio

⁶ Art. 43 LR 28/2005

⁷ Punto 8 allegato A al regolamento regionale del commercio



1.6. Disciplina degli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa⁸

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali.

Il coordinamento degli orari della città consiste nell'insieme dei progetti comunali che armonizzano i tempi delle città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo. Il Comune definisce ed attua, con ordinanza, i suddetti progetti comunali, promuovendo iniziative di informazione e di consultazione, anche a seguito delle analisi delle esigenze dei cittadini⁹.

1.7. Disciplina comunale degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande¹⁰

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce. Il comune stabilisce gli orari tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti.

1.8. Indirizzi regionali per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande¹¹

- a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
- b) vocazione delle diverse aree territoriali;
- c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
- d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio¹².


⁸ Articolo 80 legge regionale 28/2005

⁹ Articolo 5 LR 22 luglio 1998, n. 38 Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città

¹⁰ Art. 81 LR 28/2005

¹¹ Art. 42bis LR 28/2005

¹² Secondo la lettera a) comma1 articolo 97 della LR 28/2005: "a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;"



1.9. Programmazione comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande¹³

Sulla base degli indirizzi regionali il Comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli stagionali, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale.

1.10. Programmazione comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande coordinate con il regolamento edilizio comunale e/o il piano delle funzioni

Il Comune, attraverso il proprio regolamento edilizio oppure il piano delle funzioni, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, in questo ultimo caso anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.

1.11. Programmazione comunale per la salvaguardia aree di particolare interesse del territorio¹⁴

I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti :

a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:

1) associazione delle imprese interessate;

2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;

b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio-economico e territoriale interessato;

c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza;

d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.

¹³ Arti. 42bis LR 28/2005

¹⁴ Articolo 98 LR 28/2005



2. GLI ATTI DEL COMUNE DI PIETRASANTA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

2.1. Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Testo integrale del piano

Il piano è stato aggiornato/approvato con delibera del Consiglio Comunale del n. 36 del 23/7/2009
Per il testo vedi:

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/23/commercio_piano_09.zip

Contenuti principali del piano

Il piano definisce il quadro esistente dei mercati, fiere e fiere promozionali esistenti nel territorio comunale, con particolare riferimento alle parti (posteggi) delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.

Riguardo alla programmazione futura il piano relativamente al centro storico prevede un aumento del flusso turistico per nuovi eventi di fiere promozionali. In particolare si il quadro futuro secondo il piano è il seguente:


- Per i mercati nel centro di Pietrasanta se ne prevedono 4 (tra giornalieri, settimanali e mensili).
- Per le fiere nel centro di Pietrasanta se ne prevedono 3 annuali
- Per le fiere promozionali nel centro se ne prevedono 5 annuali

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato per motivi di viabilità e di tutela del valore storico e artistico: l'area del centro cittadino delimitata a nord dalla Via Fontanella (comprese Via della Rocca e Via santa Maria); a sud dalla Via Aurelia nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Marconi; ad ovest delle vie Santini, Tre Luci e Garibaldi e ad est dalla Via Marconi, restando comprese in tale perimetrazione la Piazza Matteotti e la Piazza dello Statuto ed esclusa la Via Provinciale Vallecchia.

Il sindaco ha inoltre la facoltà di individuare, con specifica ordinanza, eventuali altre aree interdette all'esercizio del

commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:

- tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
- incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.



2.2. Regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

Testo del regolamento

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/2/2010


http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/23/commercio_piano_09.zip

Contenuto generale del regolamento

Disciplina il funzionamento dei mercati, fiere e fiere promozionali, nonché il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Norme del regolamento relative alla programmazione del commercio su aree pubbliche

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto: a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale; b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario; c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
3. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, o di maggiore funzionalità resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al punto 2 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.



2.3. Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Testo del Regolamento

<http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/14/RegCosap0904.zip>


Contenuto generale del Regolamento

Il regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari

Criteri e principi da rispettare per il rilascio della concessione/autorizzazione alla occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
2. La domanda deve indicare: a) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico; b) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto; c) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento e in altri atti inerenti alla materia predisposti dalla amministrazione comunale (vedi in particolare il regolamento per l'arredo urbano)
3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante
4. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere tra l'altro la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione; la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata; gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
5. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.




Revoca e decadenza della concessione/autorizzazione alla occupazione di spazi e aree pubbliche

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La concessione/autorizzazione può essere dichiarata decaduta, tra gli altri, nel caso di: a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione); b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Il canone

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

La tariffa è distinta a seconda delle occupazione temporanee e quelle permanenti . La tariffa per l'occupazione di aree annesse a pubblici esercizi e negozi è quella con il coefficiente economico di moltiplicazione più alto. Ad aumentare il livello della tariffa concorre anche il numero dei metri quadrati o dei metri lineari occupati.



2.4. Regolamento arredo urbano relativamente alle attività commerciali

Testo del regolamento

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2004 e modificato con Delibere n. 56 del 06.07.2007 e n. 41 del 08.10.2009

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/17/Regolamento_arredourbano_2010.zip

Finalità del regolamento

1. valorizzare e promuovere le imprese commerciali esistenti nel centro urbano, creando aree vitali in cui il commercio rappresenta un elemento di qualificazione.
2. garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività commerciali nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto urbano del centro storico di Pietrasanta


Modalità di occupazione del suolo pubblico

Il regolamento sull'arredo urbano si presenta come specificazione delle condizioni generali poste dal regolamento sulla occupazione del suolo pubblico. Tali specificazioni hanno carattere prescrittivo e quindi vincolante per gli esercenti le diverse attività commerciali.

In generale secondo il regolamento:

1. Le attrezzature esterne per esercizi commerciali, compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande devono avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico e quindi destinati a sicura rimozione.
2. dovranno essere rispettate le condizioni poste dal regolamento sull'occupazione del suolo pubblico
3. dovranno essere rispettate le modalità definite dagli allegati al regolamento sull'arredo urbano
4. non devono essere pregiudicate la sicurezza della viabilità o per gli accessi pedonali,
5. non dovrà essere occultata la segnaletica stradale e/o la toponomastica
6. non devono essere accatastati arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura

Gli articoli dal 4 in poi del regolamento sull'arredo urbano specificano particolari obblighi di modalità di arredo e occupazione del suolo pubblico per le diverse aree del centro urbano (articoli 4 e 5) e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 6 ristoranti, bar, enoteche etc.) , per le tende parasole (articolo 8), i contenitori espositivi della merce (articolo 9).



Obbligo di autorizzazione ai sensi del Codice del Paesaggio

Per gli interventi di apposizioni di arredi non immediatamente rimovibili, trattandosi di interventi in aree a vincolo storico/ambientale, dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione ai sensi del Codice del Paesaggio. In particolare il rilascio di questa autorizzazione è effettuato dal Comune.

Contenuto della domanda per ottenere la occupazione del suolo pubblico

Per gli arredi pertinenziali (attrezzatura destinate in modo durevole al servizio dell'esercizio commerciale) occorrono:

1. richiesta di occupazione di suolo pubblico;
2. comunicazione di inizio attività edilizia;
3. richiesta di autorizzazione ambientale ai sensi del codice del paesaggio

Per gli arredi non pertinenziali occorrono:


1. richiesta di occupazione di suolo pubblico;
2. richiesta di suolo pubblico procedimento autocertificato;
3. richiesta di autorizzazione ambientale (eventuale);

Ulteriori condizioni da rispettare da parte del richiedente l'autorizzazione

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.

Stato amministrativo del regolamento sull'arredo urbano

Il regolamento sull'arredo urbano è in fase di revisione da parte degli uffici competenti del Comune di Pietrasanta



2.5. Ordinanza recante disposizioni sugli orari di attività dei pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande


Testo ordinanza

Si tratta della Ordinanza n. 7 del 15 maggio 2007 che ha modificato la precedente n.21 del 2/8/2006

<http://www.comune.pietrasanta.lu.it/index.php?id=1850>

Contenuto ordinanza

- L'orario ordinario nel centro storico è dalle ore 6,00 alle ore 24,00 con possibilità di deroga fino alle ore 02,00.
- La somministrazione potrà proseguire, **su** richiesta del singolo esercente e dietro rilascio di apposita autorizzazione del Dirigente del Settore competente, fino alle ore 2.00 indicate come deroga.
- L'autorizzazione in deroga potrà essere concessa nel rispetto comunque del limite minimo di cinque ore e massimo di diciotto ore fissati dall'art. 81 comma 1 legge Regione Toscana n. 28/05 (Codice del Commercio) per l'apertura dell'esercizio e per le attività che nel corso dell'anno solare non hanno subito, da parte degli Organi preposti al controllo, oltre due accertamenti dai quali risulti il non rispetto dei limiti di orario.
- L'attività di trattenimento e svago, anche mediante l'utilizzazione di fonti sonore, eventualmente svolta, previa autorizzazione apposita, nei locali negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà cessare entro le ore 1,00, salvo se diversamente specificato nelle singole autorizzazioni, nel rispetto comunque delle norme sull'inquinamento acustico.
- Ogni esercente determinerà l'orario di apertura e chiusura al pubblico entro i limiti sopra detti, garantendo un minimo di apertura giornaliera al pubblico di 5 ore fino a un massimo di 18 ore, con l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio in ogni momento della giornata o mediante altri strumenti idonei allo scopo.
- Qualora sulla base di rapporti degli Organi preposti al controllo, risulti che l'attività di singoli pubblici esercizi nelle ore notturne abbia provocato, o direttamente o per effetto della presenza entro il locale o sulla pubblica via di avventori, disturbo alla possibilità di riposo dei cittadini stabilmente o provvisoriamente residenti e all'esercizio delle ordinarie funzioni connaturate al convivere civile in quella zona (es. circolazione, uso parcheggi, etc.), l'Amministrazione comunale fisserà con apposito provvedimento per tali esercizi una fascia oraria dalla ore 06,00 alle ore 24,00.



2.6. Ordinanza sugli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

Testo della Ordinanza

Si tratta della ordinanza n. 2 del 6 luglio 2010

<http://www.comune.pietrasanta.lu.it/index.php?id=2156>

Contenuti principali della ordinanza

L'ordinanza stabilisce una deroga all'orario di apertura delle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa protraendola fino alle 24 (rispetto alle ore 22 ordinarie¹⁵) nel periodo che va dal 1/6 al 30/9 nonché in occasioni di manifestazioni ed eventi che abbiano luogo nelle zone dove operano dette attività.

2.7. Regolamento per gli spettacoli da strada

Testo del Regolamento

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17 maggio 2008

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/33/spettacoli_strada_regolamento.pdf

Principali contenuti del Regolamento per sicurezza e qualità urbana

1. Gli spettacoli da strada sono consentiti dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00 - dal 1° maggio al 30 settembre; dalle ore 9,30 alle 19,30 - dal 1° ottobre al 30 aprile. La esibizione non può durare oltre le due ore
2. durante la esibizione non può essere esercitato il commercio ambulante;
3. durante la esibizione non può essere impedita o ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né impediti gli accessi ad esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private e non vengano ostacolate o danneggiate le attività commerciali fisse o ambulanti autorizzate;
4. non possono svolgersi spettacoli e nelle immediate vicinanze del distretto socio sanitario del Dipartimento della Prevenzione e di ambulatori medici;
5. deve essere rispettato il decoro e la pulizia dello spazio pubblico interessato.

¹⁵ Articolo 80 LR 28/2005 Codice Commercio



6. Lo spazio occupato non può eccedere i 12 metri quadrati e può essere occupato solo con strumenti attinenti lo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dello stesso. Lo spazio dove si svolge lo spettacolo non può essere occupato prima dell'inizio dello spettacolo stesso

2.8. Regolamento di igiene

Testo Regolamento di Igiene

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 43 del 1949 e successivamente modificato da varie da delibere del consiglio comunale, da ultimo la n.117/1998.

<http://www.comune.pietrasanta.lu.it/allegati/35/igiene.zip>

Autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande

L'articolo 186 e seguenti del regolamento stabiliscono le condizioni igienico sanitarie per l'autorizzazione sanitaria del sindaco previo parere degli uffici preposti del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 202 del regolamento stabilisce che qualora per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intendano utilizzare pertinenze esterne ai locali, tali pertinenze devono essere:

- collocate in zona tale da proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico, dalla polvere e simili;
- attrezzate in modo tale da proteggere da ogni contaminazione gli alimenti da somministrare, da garantire la conservazione degli alimenti alle temperature previste dalla normativa vigente ed all'interno di contenitori idonei, in spazi separati tra i vari tipi di alimenti e da consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature.

